

**RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORDINI REGIONALI  
E IN MATERIA ELETTORALE**

LEGGE 3 FEBBRAIO 1963 n. 69

**Art.60 - Ricorso al Consiglio nazionale**

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro (...) possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di *trenta giorni*.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero (...) dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

**Art.8 – Reclamo contro le operazioni elettorali**

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro *dieci giorni* dalla proclamazione. ... *omissis* ...

**Art.16 – Consiglio nazionale: composizione**

... *omissis* ... Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di *10 giorni* dalla proclamazione. ... *omissis* ...

\*\*\*

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE n. 69  
(D.P.R. 4.2.1965 n.115 e successive modifiche)

**Art.59 - Ricorso al Consiglio nazionale**

Le impugnazioni previste dagli artt.8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su *carta da bollo 1*, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

**Art.60 - Contenuto del ricorso**

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i *motivi* su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dalla ricevuta del versamento della somma di € 6,712 stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n.261 (D.P.C.M. 21.12.1990, G.U. 31.12.1990 n.303). Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

**Art.61 - Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso**

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate *tre copie del ricorso in carta libera*.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art.60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista, o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero (...) e l'interessato (...) possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio Nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

**Art.66 – Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale**

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art.16 della legge, redatto in *carta da bollo*, è presentato o notificato al Consiglio Nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio Nazionale che ne rilascia

ricevuta. All'originale vanno allegate *quattro copie del ricorso in carta libera*.

Il Consiglio Nazionale richiede – nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso – al Consiglio regionale competente di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio Nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. ... *omissis* ...

#### Art. 17 – Reclamo contro le operazioni elettorali

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt.8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

\*\*\*

### REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI SUA COMPETENZA

(approvato con D.M. 3 dicembre 2014 del Ministro della Giustizia)

#### Art. 23. Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del DPR 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato anche su supporto informatico presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

2. Nel ricorso, unitamente all'accoglimento, può essere richiesta la restituzione della quota taxa di pertinenza del Consiglio stesso, escluse le spese di notifica. Il Consiglio nazionale, nel caso di accoglimento del ricorso, delibera anche in merito alla richiesta di restituzione.

3. Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all'art. 61, 3°, 4° e 5° comma del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963.

4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorso i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Non appena pervenuto al servizio protocollo, il ricorso è trasmesso all'ufficio ricorsi e messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. L'ufficio ricorsi pone tempestivamente a disposizione del consigliere istruttore tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

6. Il consigliere istruttore numera progressivamente tutti gli atti prodotti e quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria.

7. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio.

1. 8. Nei casi di cancellazione, il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza motivata di sospensione del provvedimento. Il Consiglio nella prima seduta utile si pronuncia su tale istanza, sentita la Commissione ricorsi.